Deliberazione della Giunta Regionale 28 dicembre 2022, n. 48-6394

L.R. 5/2018. Stagione venatoria 2022-2023. Disposizioni, a parziale modifica dell'allegato A) alla D.G.R. 28-5381 del 15.07.2022, come rettificata con D.G.R. 1-5629 del 16.09.2022 di approvazione del Calendario venatorio per la stagione 2022/2023 e delle relative istruzioni operative supplementari e sul termine del piano del CABI1 approvato per la specie cervo con DGR 14-5449 del 29.07.2022.

A relazione dell'Assessore Protopapa:

Premesso che, ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 5/2018, con la DGR. n. 28-5381 del 15 luglio 2022, come rettificata con D.G.R. n. 1-5629 del 16 settembre 2022, è stato approvato il calendario venatorio per la stagione 2022/2023 (Allegato A) e le relative Istruzioni operative supplementari (Allegato B).

Richiamato, in particolare che il suddetto Calendario venatorio regionale per la stagione 2022/2023, tra le altre cose, prevede per la specie cervo la sottostante disposizione:

"Nei C.A. e nelle A.F.V. caratterizzati da una bassa pressione venatoria giornaliera, nei quali è stabilito l'accompagnamento del cacciatore da parte di personale qualificato incaricato dal C.A. o A.F.V., il periodo di caccia per il cervo maschio va dal 15 settembre al 30 gennaio, femmine classe I - II - III e vitelli classe 0, va dal 1° ottobre al 30 gennaio.

La ricorrenza delle menzionate caratteristiche discriminanti deve essere documentata dal C.A. o dall'A.F.V. nella relazione di accompagnamento ai piani di prelievo selettivo annuali. Tutto quanto sopra a condizione che l'attività venatoria non arrechi effettivo disturbo presso i quartieri di svernamento del camoscio".

Preso atto che, come da documentazione presso la Direzione regionale Agricoltura e Cibo, Settore Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura, alcuni Comprensori Alpini, al fine di una più efficace gestione del cervo e dell'impatto sulla rinnovazione forestale e sulle coltivazioni arboree, hanno richiesto di poter autorizzare il prelievo di questa specie anche nel mese di gennaio senza la condizione dell'accompagnamento che ne rende di fatto inattuabile la pianificazione su territori molto vasti come i Comprensori Alpini.

Dato atto che, quale esito istruttorio della Direzione regionale Agricoltura e Cibo, Settore regionale Conservazione e gestione fauna selvatica:

- le richieste presentate sono accoglibili in quanto tendenti a consentire il completamento dei piani di prelievo approvati e di perseguire la corretta gestione di questo cervide, assicurando adeguati prelievi venatori anche nella fascia di montagna che si affaccia sul fondovalle e sulla pianura dove sono crescenti le lamentele per danni ai frutteti e i rischi di incidenti stradali causati dal cervo;
- tale accoglimento risulta, inoltre, in linea con quanto già controdedotto in linea tecnica dal suddetto Settore al parere di ISPRA, in sede di approvazione del calendario venatorio, come da documentazione agli atti del medesimo Settore, tenuto conto che la modifica di cui trattasi non incide sui periodi già approvati dal calendario venatorio, ma semplicemente elimina la condizione dell'accompagnamento al cacciatore.

Risulta pertanto, necessario, al fine di modificare il vigente calendario venatorio, apportare le modifiche di seguito riportate:

- sostituire il punto 1 lett. q) nella parte relativa al cervo primo e secondo capoverso dell'Allegato A *"calendario venatorio per la stagione 2022/2023"* della D.G.R. n. n. 28-5381 del 15 luglio 2022, come modificata con D.G.R. n. 1-5629 del 16 settembre 2022 come segue:
- "Nei CA caratterizzati da una bassa pressione venatoria giornaliera e nelle AFV, nelle quali è previsto l'accompagnamento del cacciatore da parte di personale qualificato incaricato dall'azienda, il periodo di caccia ammesso per il cervo maschio va dal 15 settembre al 30 gennaio. La ricorrenza delle menzionate caratteristiche discriminanti è documentata dal CA o dall'AFV nella relazione di accompagnamento ai piani di prelievo selettivo annuali. Nei CA e nelle AFV, al concorrere delle stesse condizioni indicate nel paragrafo precedente, per la categoria femmine e

classe 0 il periodo di prelievo può essere protratto fino al 30 gennaio. Quanto detto a condizione che l'attività venatoria non arrechi reale disturbo presso i quartieri di svernamento del camoscio.".

Preso atto altresì che il Comprensorio Alpino CABII con nota del 16 dicembre 2022, agli atti del Settore regionale Conservazione e gestione fauna selvatica, ha richiesto, ai fini del completamento del piano approvato per la specie cervo con D.G.R. n. 14 – 5449 del 29 luglio 2022, la proroga fino al 31 gennaio 2023.

Dato atto che, quale esito istruttorio della Direzione regionale Agricoltura e Cibo, Settore Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura, la richiesta proposta dal Comprensorio Alpino CABI1 può essere accolta in quanto contiene gli elementi qualificanti e sostanziali dell'organizzazione e gestione delle specie oggetto di attività venatoria, nonché le caratteristiche discriminanti richieste al fine di poter concedere il prolungamento fino al 30 gennaio 2023, come da calendario venatorio 2022-2023, come sopra modificato.

Ritenuto, pertanto, di prendere atto dell'esito favorevole della suddetta istruttoria riferita all'accoglimento della richiesta presentata dal Comprensorio Alpino CABI1 di prolungare fino al 30 gennaio 2023 il piano approvato per la specie cervo con D.G.R. n. 14-5449 del 29 luglio 2022, in coerenza con il vigente calendario venatorio 2022-2023, come modificato dal presente provvedimento.

Ritenuto, altresì, di demandare al Settore regionale Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura di provvedere, a fini informativi, alla pubblicazione della presente deliberazione sul sito del Settore Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura al seguente indirizzo: https://www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/tutela-della-fauna-caccia-pesca/stagione-venatoria-corrente.

Attestata l'assenza degli effetti diretti ed indiretti, del presente provvedimento, sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio regionale, ai sensi della D.G.R. 1-4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla D.G.R. 1-3361 del 14 giugno 2021.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016 come modificata dalla D.G.R. 1-3361 del 14 giugno 2021.

Per quanto sopra premesso e considerato;

la Giunta regionale, con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

delihera

- di sostituire il punto 1 lett. q) nella parte relativa al cervo, primo e secondo capoverso dell'Allegato A *"calendario venatorio per la stagione 2022/2023"* della D.G.R. n. n. 28-5381 del 15 luglio 2022, come rettificata con D.G.R. n. 1-5629 del 16 settembre 2022 come segue:
- "Nei CA caratterizzati da una bassa pressione venatoria giornaliera e nelle AFV, nelle quali è previsto l'accompagnamento del cacciatore da parte di personale qualificato incaricato dall'azienda, il periodo di caccia ammesso per il cervo maschio va dal 15 settembre al 30 gennaio. La ricorrenza delle menzionate caratteristiche discriminanti è documentata dal CA o dall'AFV nella relazione di accompagnamento ai piani di prelievo selettivo annuali. Nei CA e nelle AFV, al concorrere delle stesse condizioni indicate nel paragrafo precedente, per la categoria femmine e classe 0 il periodo di prelievo può essere protratto fino al 30 gennaio. Quanto detto a condizione che l'attività venatoria non arrechi reale disturbo presso i quartieri di svernamento del camoscio.";
- di prendere atto dell'esito favorevole dell'istruttoria di cui in premessa e di accogliere, pertanto, la richiesta presentata dal Comprensorio Alpino CABI1 di prolungare fino al 30 gennaio 2023 il piano approvato per la specie cervo con D.G.R. n. 14 5449 del 29 luglio 2022, in coerenza con il vigente calendario venatorio 2022-2023, come modificato dal presente provvedimento;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

- di demandare al Settore regionale Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura di provvedere, a fini informativi, alla pubblicazione della presente deliberazione sul sito del Settore Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura, al seguente indirizzo:

 $\underline{https://www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/tutela-della-fauna-caccia-pesca/stagione-venatoria-corrente}$

Avverso alla presente deliberazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 12.10.2010, n. 22.

(omissis)